



# COMUNE DI VIBONATI

## PROVINCIA DI SALERNO

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Reg. DATA 13/08/2018	<b>OGGETTO:</b> TASSA DI SOGGIORNO – PROPOSTA DI MODIFICA.
-----------------------------------	---

l'anno **duemiladiciotto** , il giorno **treddici** del mese di **agosto** alle ore **10,35** , nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COMPONENTI		PRESENTI	
ON. BRUSCO FRANCESCO		SI	
GIUDICE LUIGI		SI	
DE FILIPPO DALIA		SI	
ANGRISANO ATTILIO		SI	
GERBASE GENNY		SI	
BASILETTI LAZZARO		NO	
CERNICCHIARO GERARDO		SI	
ORLANDO VINCENZO		SI	
ORLANNO LUIGI		SI	
BORRELLI MANUEL		SI	
DI GIACOMO GERARDO		NO	
CAPANO GAETANO		NO	
FERRAILOLO ANNA		SI	
		PRESENTI N. <b>10</b>	ASSENTI N. <b>3</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

-Presidente: **On. BRUSCO Francesco**, nella sua qualità di **SINDACO** .

-Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio DI BRIZZI . La seduta è pubblica

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del giorno.

--	--

Oggetto: Tassa di soggiorno – Proposta di modifica.  
...in prosieguo di seduta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che, “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;

**Considerato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** l'art.4 del Decreto Legislativo n°23 del 14/03/2011 che ha introdotto l'Imposta di soggiorno;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n° 14 del 29 maggio 2012, modificata dalla deliberazione n° 59 del 28.12.2016;

Visti:

- l'art.4 - comma 7 - del decreto legge 24 aprile 2017 n°50, convertito con legge 21 giugno 2017 n°95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti possono rimodulare l'Imposta di Soggiorno in deroga all'art.1 - comma 169 - della legge 27 dicembre 2006 n°296, nonché in deroga dell'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n°208; Il Decreto Legge n. 50 del 2017 infatti autorizza i Comuni dal 1 giugno 2017 a richiedere la riscossione dell'imposta di soggiorno anche da parte di coloro i quali concedono in locazione per finalità turistiche, di durata inferiore ai 30 giorni, un immobile che sia conforme alle normative vigenti previste per le civili abitazioni e possieda tutti i requisiti previsti dai regolamenti comunali edilizi, di igiene, di sicurezza e di destinazione d'uso.
- l'art.4 - comma 5ter - del decreto legge 24 aprile 2017 n°50, convertito con legge 21 giugno 2017 n°95, che disciplina il nuovo ruolo dei gestori delle strutture ricettive, individuando nel “soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni

Considerato che:

- che il D.Lgs n. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
- che in forza del citato articolo, i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno;
- che sulla base della medesima disposizione normativa il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture

ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- che il Comune di Vibonati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 maggio 2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2016 , sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento;

**Ravvisata** pertanto la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al vigente regolamento al fine anche di semplificare il pagamento della tassa di soggiorno, venendo incontro all' esigenza di molti locatori non avvezzi all' utilizzo del computer, e di adeguarlo alle novità legislative intervenute ed in particolare:

<b>Regolamento in vigore</b>	<b>Regolamento con modifiche evidenziate</b>
<p><b>Art. 2 Presupposto dell'imposta</b></p> <p>Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive. comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta ( Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze )</p>	<p><b>Art. 2 Presupposto dell'imposta</b></p> <p>Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive. comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, <b>( Locazioni turistiche o brevi in assenza di servizi alle persone )</b> gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta ( Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze, <b>alloggi ammobiliati locati per uso turistico</b> ).</p>
<p><b>Art. 4 Misura dell'imposta ed applicazione</b></p> <p>1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo 15 giugno al 15 settembre, per i primi 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.</p> <p>2. Per i campeggi, In caso di contratti stagionali si applica il forfait di € 10,00 a persona con pagamento entro il 30 giugno di ogni anno, allegando copia dei contratti stessi</p> <p>Per gli anni successivi le modifiche dell' imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge</p>	<p><b>Art. 4 Misura dell'imposta ed applicazione</b></p> <p>1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive <b>e negli immobili locazioni turistiche</b> indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo 15 giugno al 15 settembre, per i primi 5 (cinque) pernottamenti <b>nell' arco del mese..</b></p> <p>2. <b>Le locazioni turistiche o brevi, possono optare per il pagamento forfettario della tassa di soggiorno di euro 50,00, per unità abitativa, da pagare anticipatamente entro il 30 giugno.</b></p> <p>3. Per i campeggi, In caso di contratti stagionali si applica il forfait di € 10,00 a persona con pagamento entro il 30 giugno di ogni anno, allegando copia dei contratti stessi</p> <p>Per gli anni successivi le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge</p>
<p><b>Art. 5 Soggetti passivi dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari</b></p>	<p><b>Art. 5 Soggetti passivi dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari</b></p>

<p>1. Sono soggetto passivi dell'Imposta i non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.</p> <p>2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive è soggetto incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno, che si impegna a riversare al Comune di Vibonati le somme incassate secondo le modalità e la tempistica stabilita dal presente regolamento e delle indicazioni ulteriori comunicate dal Comune.</p>	<p>1 Sono soggetto passivi dell'Imposta i non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.</p> <p>2 Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive e i <b>possessori di strutture concesse in locazioni turistiche</b>, sono i soggetti incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno, che si impegnano a riversare al Comune di Vibonati le somme incassate secondo le modalità e la tempistica stabilita dal presente regolamento e delle indicazioni ulteriori comunicate dal Comune.</p>
<p align="center"><b>Art. 6 Obblighi di Dichiarazione</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune ( SCIA ) con comunicazione ai sensi dall'art. 9 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 17.</p> <p>2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vibonati sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune di Vibonati in più lingue.</p> <p>3. I soggetti gestori di cui all' art. 5 comma 2, devono comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune. il numero, la cittadinanza, nonché il relativo periodo di permanenza, delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all'arrivo delle stesse; la comunicazione dovrà essere eseguita in modalità esclusivamente telematica, dopo essersi registrati per l'accesso alla procedura online "imposta di soggiorno" accessibile dal sito web del comune di Vibonati.</p> <p>4. I soggetti responsabili sono tenuti all'utilizzo della modulistica digitale fornita e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente. Non sono accettate comunicazioni in forma cartacea.</p> <p>5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di applicazione dell'imposta i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla compilazione del Conto di gestione (mod. 21) per l'anno di riferimento. Lo stesso è da consegnare all'Ufficio Tributi di questo Comune che si occuperà dell'inoltro alla Corte dei Conti unitamente a copia di documento d'identità del</p>	<p align="center"><b>Art. 6 Obblighi di Dichiarazione</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune con comunicazione di inizio attività ( SCIA ) ai sensi dall'art. 9 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 17.</p> <p>2. <b>I privati, possessori di unità abitative locate ad uso turistico (locazione breve), hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune, con una semplice comunicazione autocertificata utilizzando la modulistica predisposta dall' Ente.</b></p> <p>3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vibonati sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune di Vibonati in più lingue.</p> <p>4. <b>I soggetti gestori di cui all' art. 5 comma 2, devono comunicare alla Questura di Salerno: le generalità, il numero, la cittadinanza, nonché il relativo periodo di permanenza, delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'arrivo delle stesse; la comunicazione dovrà essere eseguita esclusivamente in via telematica, dopo aver richiesto ed ottenuto le credenziali per l'accesso alla procedura online " Alloggiati web " della Questura.</b></p> <p>5. <b>I soggetti gestori di attività ricettive e i conduttori di locazioni brevi che non scelgono il pagamento forfettario della tassa di soggiorno, hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro le 24 (ventiquattro) ore successive all' arrivo, tramite il sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente, dopo aver richiesto ed ottenuto le credenziali per l'accesso alla procedura online, il numero di ospiti, il periodo di permanenza e le eventuali esenzioni. Non sono accettate comunicazioni in forma cartacea.</b></p>

legale rappresentante	6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di applicazione dell'imposta i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla compilazione del Conto di gestione (mod. 21) per l'anno di riferimento. Lo stesso è da consegnare all'Ufficio Tributi di questo Comune che si occuperà dell'inoltro alla Corte dei Conti unitamente a copia di documento d'identità del legale rappresentante
-----------------------	--

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Dipartimento PEF ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

- Astenuti: n° 1 il cons. Ferraiolo Anna per dubbi circa l'applicabilità del forfettario;

Con n.8 voti favorevoli e n.1 contrario (Borrelli) espressi nei modi e forme di legge;

#### D E L I B E R A

- 1) di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 e dell'articolo 1 - comma 682 - della legge 27 dicembre 2013, n°147, come segue:

<b>Regolamento con modifiche evidenziate</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2 Presupposto dell'imposta</b></p> <p>Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive. comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, (<b> Locazioni turistiche o brevi in assenza di servizi alle persone </b>) gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta ( Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze, <b>alloggi ammobiliati locati per uso turistico</b> ).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 Misura dell'imposta ed applicazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive <b>e negli immobili locazioni turistiche</b> indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo 15 giugno al 15 settembre, per i primi 5 (cinque) pernottamenti <b>nell' arco del mese</b>.</li> <li>2. <b>Le locazioni turistiche o brevi, possono optare per il pagamento forfettario della tassa di soggiorno di euro 50,00, per unità abitativa, da pagare anticipatamente entro il 30 giugno.</b></li> <li>3. Per i campeggi, In caso di contratti stagionali si applica il forfait di € 10,00 a persona con pagamento entro il 30 giugno di ogni anno, allegando copia dei contratti stessi</li> </ol> <p>Per gli anni successivi le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 Soggetti passivi dell'imposta e soggetto responsabile degli obblighi tributari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono soggetto passivi dell'Imposta i non residenti che alloggiavano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.</li> <li>2. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive <b>e i possessori di strutture concesse in locazioni turistiche</b>, sono i soggetti incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno, che si impegnano a riversare al Comune di Vibonati le somme incassate secondo le modalità e la tempistica stabilita dal presente regolamento e delle indicazioni ulteriori comunicate dal Comune.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 Obblighi di Dichiarazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I gestori delle strutture ricettive che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che</li> </ol>

non imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune con comunicazione di inizio attività ( SCIA ) ai sensi dall'art. 9 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 17.

- 2. I privati, possessori di unità abitative locate ad uso turistico (locazione breve), hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune, con una semplice comunicazione autocertificata utilizzando la modulistica predisposta dall' Ente.**
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vibonati sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e spese del Comune di Vibonati in più lingue.
- 4. I soggetti gestori di cui all' art. 5 comma 2, devono comunicare alla Questura di Salerno: le generalità, il numero, la cittadinanza, nonché il relativo periodo di permanenza, delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'arrivo delle stesse; la comunicazione dovrà essere eseguita esclusivamente in via telematica, dopo aver richiesto ed ottenuto le credenziali per l'accesso alla procedura online” Alloggiati web “della Questura.**
- 5. I soggetti gestori di attività ricettive e i conduttori di locazioni brevi che non scelgono il pagamento forfettario della tassa di soggiorno, hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro le 24 (ventiquattro) ore successive all' arrivo, tramite il sistema informatico appositamente messo a disposizione dall'Ente, dopo aver richiesto ed ottenuto le credenziali per l'accesso alla procedura online, il numero di ospiti, il periodo di permanenza e le eventuali esenzioni. Non sono accettate comunicazioni in forma cartacea.**
6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di applicazione dell'imposta i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla compilazione del Conto di gestione (mod. 21) per l'anno di riferimento. Lo stesso è da consegnare all'Ufficio Tributi di questo Comune che si occuperà dell'inoltro alla Corte dei Conti unitamente a copia di documento d'identità del legale rappresentante

- 2) Di dare atto che il regolamento, come modificato, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato: all'Albo Pretorio online del Comune, per 30 giorni consecutivi. In via permanente sul sito internet del Comune.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 del d.lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
**F.to On. BRUSCO Francesco**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Antonio DI BRIZZI**

---

Prot. N. \_\_\_\_\_

Li, 08/04/2019

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, N.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dr. Antonio DI BRIZZI**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio,  
A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_, senza reclami.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dr. Antonio DI BRIZZI**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 13/08/2018 \_\_\_\_\_ :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dr. Antonio DI BRIZZI**

---

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.**

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dr. Antonio DI BRIZZI**

---